







ALLEGATO 5

A) REGOLE CHE DISCIPLINANO L'AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI PUBBLICI DA PARTE DELLE IMPRESE ED ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 7

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni delle regole dell'Unione europea, alle quali è in ogni caso fatto rinvio, che disciplinano specifiche modalità attuative per i progetti che configurano aiuti pubblici.

Regolamento generale di esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

La disciplina prevista in tale Regolamento, in particolare l'articolo 31, si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

Nell'ambito della presente disciplina possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori, ad eccezione degli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per quest'ultima per i casi previsti dall'art. 1 del suddetto Regolamento e ss.mm.ii.

Possono beneficiare del finanziamento le sole imprese che <u>al momento della sua erogazione</u> dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca del beneficio.

Al fine di garantire la qualità della formazione, questa potrà essere impartita dai soli organismi che, al momento dell'erogazione del contributo, risultino in regola con le norme regionali sull'accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente Decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Sono <u>escluse</u> dal beneficio le imprese in difficoltà¹ ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n.651/2014 e ss.mm.ii.

¹ Per <u>impresa in difficoltà</u> si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento generale di esenzione, un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze elencate:

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

⁻ nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;









Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regime, i singoli aiuti che superano la soglia di 3 milioni di euro per progetto di formazione. Non possono essere finanziati aiuti in esenzione per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Sono esclusi altresì gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

I costi ammissibili sono rappresentati dai seguenti:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione²;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le intensità di aiuto sono definite dall'Avviso

Definizione di diritto dell'Unione europea di PMI (allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso, anche in mancanza di aiuti.

Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione, l'impresa dovrà presentare la domanda

⁻ qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

⁻ nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

^{1.} il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

^{2.} il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

² Così come modificato dal Reg. UE 1084/2017.









di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto di formazione per il quale chiede l'aiuto³. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- denominazione e dimensioni dell'impresa⁴;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto;
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa, la ripartizione dell'aiuto sarà fatta in funzione del monte ore di ciascuna azienda rispetto al monte ore complessivo. Il monte ore delle singole aziende è il prodotto fra gli allievi e le ore di formazione di questi. In caso siano previste quali destinatarie imprese aventi caratteristiche diverse (micro-piccole-medie-grandi imprese) viene applicata a tutte l'intensità di aiuto più bassa. Lo strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico e del contributo privato fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato di cui all'allegato 4.e.1 – file excel Prospetti riparto aiuti Preventivo all'avviso, permette di realizzare tale calcolo mediante l'inserimento di alcuni parametri (dimensione impresa, partecipanti, ore, ecc).

In caso di modifiche nella partecipazione delle aziende si dovrà procedere al ricalcolo della quota di ciascun impresa sulla base della partecipazione effettiva dei lavoratori di ciascuna impresa.

In particolare, il ritiro di un'impresa dalla partecipazione a un intervento formativo, qualora non sostituita da una nuova impresa (o da altre imprese già presenti nel progetto, quindi redistribuendo l'aiuto fra le imprese restanti), comporta il riconoscimento della sola quota di finanziamento relativa all'attività realizzata.

Il contributo pubblico per l'impresa che si ritira o riduce la sua partecipazione sarà ridotto in misura pari alle ore non fruite per il costo standard ora/allievo (ora/formazione e se prevista ora/retribuzione) del progetto.

Nel caso di sostituzione da parte di altra impresa (nuova o già partecipante al progetto), il contributo pubblico di quest'ultima sarà aumentato in misura pari alle ore aggiuntive per il costo standard ora/allievo del progetto, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

In assenza di sostituzioni o in caso di sostituzioni parziali, il finanziamento pubblico del progetto (e il relativo costo totale) saranno conseguentemente ridotti.

Lo strumento a supporto del ri-calcolo a rendiconto della distribuzione del finanziamento pubblico e

³ Per <u>avvio dei lavori</u> si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 23) del Regolamento generale di esenzione, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Per <u>studio di fattibilità</u> si intende, ai sensi dell'art.2 punto 87) del Regolamento generale di esenzione, la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

⁴ Per la definizione e le modalità di calcolo della dimensione si rimanda alla guida UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" scaricabile al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921









<u>del contributo privato fra le imprese in caso di modifiche della partecipazione è riportato</u> all'allegato 4.e.2 – *file excel Prospetti riparto aiuti Rendiconto*.

Regime «de minimis»

Regolamento UE n. 2831/2023

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I potenziali beneficiari <u>non possono</u> ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli⁵:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

- A. 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
 - 01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
 - 01.2 Coltivazione di colture permanenti
 - 01.3 Riproduzione delle piante
 - 01.4 Allevamento di animali
 - 01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca⁶:

- A. 03 Pesca e acquacoltura
 - 03.1 Pesca
 - 03.2 Acquacoltura
- C. Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)
 - 10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
- G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)
 - 46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
 - 46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
 - 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

⁵ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

⁶ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).









Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

La percentuale di finanziamento pubblico a titolo di «de minimis» è fissata nell'Avviso.

Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.

La disciplina si applica alle <u>imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti</u> <u>agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:</u>

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Regolamento UE n. 717/2014 e s.m.i.

La disciplina si applica alle <u>imprese che operano nel settore della</u> pesca e dell'acquacoltura, <u>ad eccezione dei seguenti aiuti:</u>

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Regolamento UE n. 2832/2023

La disciplina si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale per finanziare un SIEG e non altre tipologie di attività ad eccezione:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel









campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della Decisione 2010/787/UE del Consiglio;
 - aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Disposizioni comuni

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 1408/2013 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore agricolo;
- nel Regolamento n. 717/2014 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- nel Regolamento n. 2832/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

I Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettati.

Le soglie di cui al Regolamento n. 2831/2023 sono due, alternative tra di loro:

- La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 300.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre anni, quello in corso e i due precedenti.
- La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre anni, quello in corso e i due precedenti.⁷

La soglia di cui al Regolamento n. 1408/2013 è la soglia in base alla quale un beneficiario non può

⁷ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del «de minimis» per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti «de minimis» a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «"de minimis»» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.









ricevere più di 25.000 euro di aiuti «de minimis», <u>incluso l'aiuto in oggetto</u>, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 717/2014 e s.m.i. in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 30.000 Euro di aiuti «de minimis», <u>incluso l'aiuto in oggetto</u>, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 2832/2023 è quella in base alla quale il **beneficiario** di aiuti «de minimis», che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 750.000 Euro di aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre anni, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre anni è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'impresa in questione.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale Aiuti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 2831/2023⁸, tali imprese devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell' "impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (300.000 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 750.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una <u>scissione</u>, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

^{8 &}quot;[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

⁻ un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

⁻ un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

⁻ un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

⁻ un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.









proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (300.000 Euro, o 100.000, 25.000, 30.000 e 750.000 Euro).

I contributi «de minimis» ricevuti nell'anno in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre anni quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi «de minimis» ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola «de minimis» – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre anni di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione di richiesta di aiuti de minimis (cfr. Allegato 7).

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto «de minimis», l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in «de minimis» deve essere ripartito, all'atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell'attività formativa a cui gli stessi partecipano.

Non è consentito il cumulo degli aiuti de minimis di cui al presente Avviso con altri aiuti.

In caso di modifiche nel coinvolgimento delle imprese nelle attività formative, verrà ricalcolato l'aiuto in "de minimis" sulla base dell'effettiva partecipazione delle destinatarie.

Lo strumento a supporto del ri-calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese è riportato all'allegato $4.e.2-file\ excel\ Prospetti\ riparto\ aiuti_Rendiconto$.

B) ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 7:

Il legale rappresentante di ogni operatore economico candidato a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (allegato 7).

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione).









Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà essere indicata nell'Allegato 7.

Sezione B: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento 2831/2023/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari









- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che, ai sensi dei regolamenti «de minimis», godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 300.000 Euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro.